



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

**“Modifiche alle leggi regionali n. 20/1992 e n. 25/2013. Disposizioni in materia di
Forestazione.”.**

I Consiglieri regionali

F.to Gianluca Gallo

F.to Francesco De Nisi

F.to Giacomo Pietro Crinò

F.to Michele Comito

F.to Giuseppe Neri

F.to Giuseppe Gelardi

F.to Giuseppe Graziano

Proposta di legge recante:
“Modifiche alle leggi regionali n. 20/1992 e n. 25/2013. Disposizioni in materia di
Forestazione.”.

Relazione introduttiva

La presente proposta di legge regionale mira a modificare gli articoli 25 e 26 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20., "Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria" al fine di confermare che il personale di cui al comma 5, dell'articolo 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, giusto decreto, del dipartimento Forestazione della Regione Calabria, n. 17179 del 21 ottobre 2004, è ricompreso tra quello preposto all'esecuzione degli interventi di cui legge regionale n. 20/1992. Inoltre, con le previsioni dell'articolo 2 si interviene per rendere impiegabili in seno ad Azienda Calabria Verde tutti quei lavoratori che rientrano all'interno del bacino di cui alla legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008 che, sostiene economicamente l'utilizzo di cinquecentoquattordici unità di personale, impiegato oggi presso alcuni Comuni della regione Calabria e presso l'Ente parco nazionale del Pollino.

L'intento della presente modifica di legge è quello di utilizzare tali unità in attività esecutiva di cantieristica forestale, lotta attiva agli incendi boschivi, contrasto al dissesto idrogeologico, oltre che rispondere alla soluzione d'occupazione a tempo determinato che vedrà occupati tali lavoratori per un numero di giornate lavorative determinato fino alla concorrenza del contributo individuale omnicomprendivo fisso annuo che viene stabilito in euro 11.157,24, cifra esattamente spesa oggi per il sostegno economico di tali lavoratori.

Infine, si interviene per dare seguito all'esecuzione di più pronunce giurisdizionali che sono state emesse per ricondurre al corretto inquadramento contrattuale i duecentosettantasei lavoratori di Azienda Calabria Verde, assunti, giusta legge regionale n. 31/2009, e che originariamente sono stati inquadrati, dall'Ente, con un contratto di lavoro idraulico forestale il luogo del corretto contratto afferente il comparto Regioni ed Autonomie Locali.

Il testo si compone di due articoli e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Nello specifico:

- l'articolo 1 reca la modifica dell'articolo 13 della legge regionale 48/2019;
- l'articolo 2 reca modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 25/2013;
- l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria;

- l'articolo 4 reca l'entrata in vigore anticipata, scelta operata al fine di dare immediata esecuzione alle norme modificative ivi introdotte e dare risposta ai tanti lavoratori interessati all'intervento di legge.

Relazione Tecnico Finanziaria

La presente legge non produce oneri a carico del bilancio regionale atteso che trattasi di modifiche meramente ordinamentali. Infatti le somme che verranno trasferite ad Azienda Calabria Verde, per la contrattualizzazione e l'impiego di tali lavoratori, sono, comunque, oggi già presenti in Bilancio ed utilizzate per l'erogazione del sussidio dei lavoratori rientranti nelle previsioni della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C/I	Carattere Temporale A/P	Importo
1	Modifiche alla legge regionale n. 20/1992. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	0,00 €
2	Modifiche all'art. 11 della l.r. n. 25/2013. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	0,00 €
3	Clausola di invarianza finanziaria.	//	//	0,00 €
4	Entrata in vigore	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri:

La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale atteso che trattasi di norma di carattere ordinamentale.

Copertura finanziaria:

Missione/ Programma/ capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Missione	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Proposta di legge recante:
**“Modifiche alle leggi regionali n. 20/1992 e n. 25/2013. Disposizioni in materia di
Forestazione.”.**

Art. 1
(Modifiche alla l.r. n. 20/1992)

1. Alla legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente periodo: “Agli stessi si aggiunge il personale di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005), il cui numero è riportato nel decreto n. 17179 del 21 ottobre 2004 del Dipartimento Forestazione della Regione Calabria.”

b) al comma 1 dell'articolo 26, dopo le parole: “convertito dalla legge 4 agosto 1984, n. 442”, sono aggiunte le seguenti: “e di cui alla legge regionale n. 8/2005,” ed alla fine del medesimo comma, le parole: “del 31 dicembre 2011”, sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2023”

Art. 2
(Modifiche all'art. 11 della l.r. n. 25/2013)

1. All'articolo 11 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“e) trasferito dalla Regione Calabria, previo accertamento degli aventi titolo e manifestazione di interesse a cura del dipartimento lavoro: lavoratori di cui alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008), da impiegare da parte di Azienda Calabria Verde come personale di cantiere a tempo determinato con livello di inquadramento operaio qualificato in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ed integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale ed idraulico-agraria; il numero di giornate di lavoro annuali è determinato dal contributo individuale omnicomprensivo fisso annuo di 11.157,24 euro, di cui al comma 3-bis, dell'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2019 n. 29 (Storicizzazione risorse del

precariato storico) interamente assegnato dalla Regione ad Azienda Calabria Verde per la relativa contrattualizzazione.”

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Il personale di cui alla lettera d) del comma 1, è inquadrato con contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni locali in area e profili individuati con delibera del commissario ad acta n. 1/22”.

Art. 3

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.